

Italia Oggi

32 Mercoledì 23 Novembre 2016

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Italia Oggi

In Gazzetta il provvedimento della Banca d'Italia sui soggetti che concedono fondi

Prestiti alle pmi con alternativa Più spazio all'incrocio tra domanda e offerta da privati

DI GLORIA GRIGOLON

Tutele crescenti per il privato che concede prestiti alle piccole e medie imprese. Maggiore spazio ai canali alternativi di finanziamento, con incentivi regolamentari e fiscali per l'emissione di obbligazioni riservate a soggetti non quotati (minibond). Nuovi sbocchi in materia di social lending, strumento che combina le richieste individuali di liquidità con l'offerta di potenziali prestatori, e rafforzamento delle garanzie patrimoniali per le società cooperative. Con la pubblicazione in Gazzetta del provvedimento di Banca d'Italia dell'8/11/2016 «Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» (GU Serie Generale 271/2016) il legislatore è intervenuto sulle tutele dei privati che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017 (abrogando il

Cap. 2, titolo IX della Circolare 229/1999); gli obblighi informativi in nota integrativa dovranno essere adempiti a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2016.

Entrando nel vivo delle norme, il testo ribadisce il divieto ad effettuare raccolta a vista per i soggetti diversi dalle banche. Per evitare che tale vincolo venga aggirato, verrà considerata «a vista» non solo la raccolta rimborsabile immediatamente su richiesta del depositante (o con preavviso inferiore a 24 ore), ma anche quella per la quale è previsto un preavviso più lungo nel caso in cui il soggetto che ha raccolto i fondi si riservi la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine.

Tra i punti focali del provvedimento, maggiori garanzie per il prestito sociale e incentivi per lo sviluppo del social lending (o lending based crowdfunding). Riguardo al primo dei due ambiti, il testo



rafforza le coperture patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque entro il limite massimo di cinque volte). Le cooperative con più di 50 soci, ai fini della trasparenza, dovranno includere nella nota integrativa del bilancio d'esercizio l'ammontare della raccolta presso i soci in essere (anche in rapporto al patrimonio della società), il valore di mercato delle ga-

ranzie reali finanziarie, il garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e il tipo di garanzia qualora la società raccolga presso soci oltre tre volte il patrimonio.

Con riferimento al social lending, le disposizioni forniscono invece indicazioni sui limiti entro i quali l'attività dovrà essere svolta, nel rispetto delle regole sull'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Tale strumento, tramite piattaforme online, permette l'incontro tra soggetti richiedenti e potenziali

finanziatori e risponde alla persistente ristrettezza del credito bancario alle società, calato nell'ultimo mese di un ulteriore 0,2%. Nel dettaglio, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento dai gestori autorizzati a operare come istituti di pagamento e la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. Relativamente ai prestatori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi fatta sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori e l'acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale. Resta ferma la possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali online.

© Riproduzione riservata

ORGANIZZANO
in collaborazione con
Italia Oggi

2 Dicembre 2016
ore 9:00 - 19:00

PISA - Via Darsena, 1
Hotel Galilei
Auditorium Concorde

BIETTIVO FUTURO
Incontro e confronto
tra politica, istituzioni
e professionisti

"Il futuro delle professioni: regolamentazione del mercato, prospettive sulla previdenza e diritti dei professionisti"

"Giustizia Tributaria: salvaguardia del diritto e necessità di riforma"

"Jobs Act: le novità e le tutele per i lavoratori dipendenti ed autonomi"

"Governare, Agenzia delle Entrate e Commercialisti a confronto"

"Novità fiscali: equità del sistema e opportunità per il rilancio del Paese"

Dibattito:
Luigi Casero
Marco Cuchel
Rossella Orlandi

Giorgio Benvenuto	Daniela Dondi	Maurizio Reale
Aldo Bottini	Lello Di Gioia	Vincenzo Russo
Ernestino Bruschetta	Cosimo Maria Ferri*	Maurizio Sacconi
Andrea Buratti	Vito Jacono	Mauro Scarpellini
Bruno Busacca	Andrea Mandelli	Ennio Sepe
Valeriano Canepari	Luigi Mandolesi	Elisa Simoni
Mario Cavallaro*	Bonfiglio Mariotti	Gaetano Stella
Mario Cicala	Emmanuel Massagli	Roberto Uzzau
Angelo Coco	Massimo Miani	
Luigi De Franco	Francesco Monticelli	* in attesa di conferma
Miriam Dieghi	Luigi Pagliuca	

Agenti di commercio in Fiera a Milano

Dall'ultimo rapporto di Agent321, l'associazione che organizza Forum Agenti, emerge che, nel mercato del lavoro degli agenti di commercio europei, la parte del leone la fa l'Italia con 220 mila unità, pari al 31% del totale. A seguire la Spagna con il 20%, pari a 140 mila e la Germania con 42 mila agenti che valgono il 6% del totale. In quarta posizione al 5% la Francia con 35 mila e poi il Regno Unito con 17 mila agenti di commercio. Tutti gli altri paesi hanno numeri inferiori ai 10 mila agenti di commercio (gli unici di rilievo sono Austria e Olanda). Quindi Italia, Spagna, Germania e Francia valgono ben il 62% del totale degli agenti di commercio europei. Questa leadership numerica si riflette anche sull'unica fiera al mondo interamente dedicata ai colloqui di ricerca agenti di commercio, rappresentanti e venditori, che torna a Milano per la sua decima edizione da domani a sabato 26 novembre presso Fiera Milano Congressi Mi.Co. Padiglione 4. Alla cerimonia di inaugurazione hanno già confermato la loro presenza il sottosegretario al Lavoro Massimo Cassano, il presidente Enasarco Gianroberto Costa e il dg Enasarco Carlo Bravi.

GIURISPRUDENZA CASA

NOMINA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

«La nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 cod. civ., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio». È il principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 2242/16, inedita) a proposito di fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA.

È gradita la prenotazione sul sito www.ancnazionale.it. Evento valido ai fini della formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati.